

19012

Sentenza n. 19012/2011 del 27/09/2011

Ruolo n. [redacted] / 2009

19012/M

Prov 7128/14

Ref-16128/14



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III° Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Elena Raganelli	Presidente
dott. Marco Vannucci	Giudice
dott.ssa Antonella Dell'Orfano	Giudice Relatore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al nr. [redacted] / 2009 R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza del 21.9.2011

promossa da

C. [redacted] F. [redacted], elett.te dom.ta in Roma, presso lo studio dell'Avv.to [redacted] [redacted], che la rappresenta e difende giusta procura estesa a margine dell'atto di citazione

-ATTRICE-

contro

UI [redacted] B. [redacted] D. [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Luigi Albisani e [redacted], che la rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti del 17.3.2009 autenticata in pari data a rogito Notaio dott. [redacted]

-CONVENUTA-

OGGETTO: intermediazione mobiliare

**Conclusioni**

All'udienza di discussione del 21.9.2011 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

## Svolgimento del processo

Per lo svolgimento del processo ci si riporta, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo 17.1.2003 n.5, all'atto di citazione, alla memoria di costituzione e risposta della convenuta, nonché agli atti depositati dalle parti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.legisl. 5/03.

## Motivi della decisione

Con la citazione introduttiva l'attrice conveniva in giudizio la U[redacted] B[redacted] di R[redacted] S.p.A. (di seguito anche semplicemente la Banca) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: " In via principale nel merito accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di U[redacted] B[redacted] di R[redacted] S.p.A. nei confronti della Signora F[redacted] C[redacted], per violazione dei doveri di informazione, e per non aver reso possibile l'investimento di euro 404.003,15 in Buoni Poliennali del Tesoro, come richiesto dalla Signora F[redacted] C[redacted] e per l'effetto, - condannare Unicredit Banca di Roma S.p.A. al risarcimento del danno, quantificato in euro 51.782,15, pari al danno emergente, derivante dall'investimento compiuto dalla Signora C[redacted] per effetto della lesione della sua libertà negoziale, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali a far data dal 4 dicembre 2008 su tale importo, e il rendimento in Buoni Poliennali del Tesoro della somma di euro 404.003,15, a far data dal 16 aprile 2008; IN VIA ALTERNATIVA NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di U[redacted] B[redacted] di Roma al Contratto di intermediazione stipulato con la signora F[redacted] C[redacted] in data 16 aprile 2008; e per l'effetto, pronunciare la risoluzione del predetto contratto, e condannare Unicredit Banca di Roma al pagamento del risarcimento dei danni derivanti dal proprio inadempimento; a titolo di danno patrimoniale, quantificati nella somma di euro 51.782,15, oltre interessi legali a far data dal 4 dicembre 2008, o della maggiore somma eventualmente ritenuta di giustizia".

Si costituiva la Banca convenuta contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto in quanto improponibili, inammissibili ed infondate in fatto e diritto.

Ciò posto, nel merito, è documentalmente provato (cfr. doc. 3 fasc. attrice) che F[redacted] C[redacted] abbia stipulato in data 16.4.2008, per il tramite della Banca ("intermediario collocatore"), un "contratto di gestione di portafogli" con la società di gestione Pioneer Investment Management SGRpA; contestualmente alla suddetta stipula fu consegnata all'attrice, con regolare sottoscrizione di ricevuta (cfr. doc. 5 fasc. Banca), una copia del "Documento Informativo", redatto dalla società di Gestione,

“contenente le informazioni di cui agli artt. 29 ss. e 34 comma 1 del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 ... (relativamente) ... alla Società di Gestione, al servizio di gestione del portafoglio, alle tipologie di strumenti finanziari e ai rischi connessi, nonché ai principali termini del ... contratto”.

Orbene, l'attrice lamenta in primo luogo di non essere stata informata dalla Banca del fatto che “che la gestione patrimoniale affidata a Pioneer Investment comportava un rischio diretto per il capitale sottoscritto” (cfr. pag. 15 citazione); lamenta altresì di non essere stata informata dalla Banca della “situazione di conflitto di interessi ... (in relazione al) ... fatto che Pioneer Investment risulta(va) parte del medesimo gruppo bancario di Unibank B [redacted] di R [redacted] e che pertanto nel suggerire ... (all'attrice) ... l'investimento nella gestione patrimoniale, la Banca aveva un proprio interesse” (cfr. pag. 16 citazione).

E' stata quindi avanzata, in via principale, domanda di risarcimento derivante da responsabilità precontrattuale della Banca per “lesione della libertà contrattuale” non avendo l'attrice “potuto investire la somma oggetto dell'investimento in Buoni Poliennali del Tesoro” (cfr. pagg. 20-21 citazione).

Orbene, in punto di diritto, come enunciato con chiarezza dai Giudici di Legittimità (cfr. Cass. S.U. nr. 26724/2007), si osserva che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.

Nel caso di specie, la Banca ha assunto il ruolo di collocatore in relazione alla stipula del contratto di gestione patrimoniale con la società Pioneer Investment; come è noto, il collocamento di strumenti finanziari da parte di un soggetto diverso dall'emittente configura una vera e propria attività di intermediazione (art. 1, 5° comma, lett. c e c bis TUF) che, se svolta professionalmente nei confronti del pubblico (come nel caso delle banche), integra un servizio di investimento ed è sottoposta alla disciplina dettata in

atto che ... l'attività di gestione non consente alcuna garanzia o promessa di accrescere o di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione"; non può dunque ritenersi che l'attrice non sia stato comunicato che la gestione patrimoniale "consisteva in un investimento in capitale di rischio" (cfr. pagg. 21-22 citazione).

Con riferimento al conflitto di interessi in cui si sarebbe trovata la Banca al momento del collocamento del contratto di gestione patrimoniale per il fatto che "Pioneer Investment risulta(va) parte del medesimo gruppo bancario di Unicredit Banca di Roma e ... pertanto, nel suggerire ... (all'attrice) ... l'investimento nella gestione patrimoniale, la Banca ... (avrebbe avuto) ... un proprio interesse" (cfr. pag. 16 citazione) si osserva quanto segue.

La disciplina di cui all'art. 29 del Regolamento CONSOB cit. n. 16190/2007 stabilisce che gli intermediari debbano fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i) e ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario.

 Nel caso in esame si rileva dunque in primo luogo che all'art. 7 del contratto "relativo alle attività di intermediazione svolte da B. di R. S.p.A. nella distribuzione del servizio di gestione di portafogli di Pioneer Investment Management SGRpA", sottoscritto dall'attrice in pari data del 16.4.2008 (cfr. doc. 2 Banca), si attesta la consegna all'attrice del Documento Informativo ("il documento indicato in premessa") relativo alla sintesi della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e nulla ha allegato l'attrice circa la mancanza di siffatte indicazioni nel suddetto documento; nel medesimo articolo era inoltre espressamente indicato che "appartenendo la Banca e la SGR al medesimo Gruppo bancario la banca stessa si trova(va), nell'esercizio dell'attività disciplinata dal ... contratto, in potenziale conflitto di interessi".

Risulta inoltre che l'attrice abbia specificamente approvato per iscritto l'effettuazione dell'operazione, nonostante il descritto conflitto di interessi, apponendo in calce al contratto una seconda sottoscrizione relativa alla approvazione delle condizioni di contratto relative appunto al conflitto di interessi (art. 7).

Anche le doglianze relative al conflitto di interessi tra la Banca e l'attrice risultano pertanto infondate, mancando la prova che quest'ultima non abbia ricevuto le

materia dal T.U.F. e dai regolamenti attuativi.

Ciò posto, si osserva che l'attrice nulla allega circa la mancata stipula, con la Banca, del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari (cd. *master agreement*) ai sensi dell'art. 23 TUF, destinato a regolare i successivi rapporti tra il cliente e la Banca, che deve, quindi, necessariamente preesistere ai servizi ed attività di investimento nonché rispettare un contenuto minimo dalla indicazione della natura dei servizi forniti, dalle modalità di svolgimento del servizio, dall'entità e dai criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario.

In altri termini, l'attrice lamenta la violazione degli obblighi informativi della Banca in occasione dell'operazione di collocamento del contratto di gestione patrimoniale, posta in essere in esecuzione del contratto quadro.

Tali presunte condotte illecite della Banca non potrebbero dunque mai dare luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze di carattere risarcitorio, essendo stato prospettato dalla stessa attrice che esse sarebbero avvenute non nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del cd. "contratto quadro", ma in occasione di un'operazione di investimento successiva.

In subordine, l'attrice, con riferimento alle medesime doglianze, ha tuttavia avanzato domanda di risoluzione e di risarcimento danni nei confronti della Banca prospettando anche la sua responsabilità di tipo contrattuale.

Orbene, preliminarmente si rileva che la disciplina del riparto dell'onere probatorio ex art. 23, 6° co T.U.F. non esonera la parte che agisce per il risarcimento del danno dall'onere di specifica allegazione dei fatti idonei a sostenere la domanda; questa disposizione, infatti, introduce (o, ad avviso di una dottrina, rafforza) esclusivamente la regola (già presente in ambito contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.) secondo cui l'onere della prova dell'esatto e corretto adempimento (ovvero della causa non imputabile dell'inadempimento) è a carico del debitore (cioè, in questo caso, della Banca), a vantaggio del creditore (cliente), ma non introduce alcuna inversione o facilitazione dell'onere - che, secondo i principi generali, è a carico di chi agisce in giudizio - di precisa allegazione dei fatti costitutivi della domanda, soltanto all'esito della quale può scattare l'onere probatorio (contrario) posto a carico del debitore o, in alternativa, operare il meccanismo della non-contestazione.

Come si è detto, è dimostrata la consegna, da parte della Banca, all'attrice di una copia del "Documento Informativo", relativo alla gestione patrimoniale, previsto

dall'art. 29 Reg. Consob 16190/2007 (Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi).

Nulla tuttavia viene prospettato dall'attrice circa la mancanza, nel suddetto documento, delle informazioni analiticamente indicate nella suddetta disposizione anche con specifico riferimento al contratto di gestione patrimoniale.

In virtù dell'art. 29 Reg. Consob cit. gli intermediari, infatti, quando propongono di fornire il servizio di gestione di portafogli ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, devono fornire, in aggiunta alle informazioni generali di cui al comma 1°, le seguenti informazioni, ove pertinenti:

- a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
- b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell'ampiezza della delega;
- c) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
- d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- e) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

L'attrice ha allegato che il funzionario della Banca non l'avrebbe informata del fatto che la gestione patrimoniale FocusInvest Plus era "un investimento in capitale di rischio, suscettibile di incidere non solo sugli interessi, ma in via diretta sul capitale, a seconda dell'andamento degli indici di borsa" (cfr. pag. 5 citazione).

E' dato tuttavia evidenziare che nulla viene dedotto dall'attrice circa la mancanza di tali informazioni nel suddetto Documento Informativo, al quale non si fa alcun accenno nelle difese dell'odierna istante, e che non è stato neppure prodotto da parte attrice, pur avendone ricevuto copia all'atto della sottoscrizione della gestione patrimoniale.

Va peraltro evidenziato che l'attrice ha formulato istanza di ordine di esibizione ex art. 210 relativamente ad "ogni documento contrattuale relativo ai rapporti con Pioneer Investment S.G.R.p.A."; la richiesta risulta tuttavia inammissibile in quanto articolata in termini del tutto generici ed a fini meramente esplorativi.

Occorre inoltre rilevare che l'art. 6 del "contratto di gestione di portafogli" sottoscritto dall'attrice (cfr. doc. 6 Banca) prevede quanto segue: "L'investitore prende

informazioni prescritte dal Regolamento Intermediari con riguardo al conflitto di interessi.

Da ultimo l'attrice lamenta che la Banca non abbia dato tempestivamente esecuzione all'ordine di disinvestimento della gestione patrimoniale, impartito dalla stessa in data 28.10.2008, poiché tale operazione sarebbe stata eseguita solo in data 4.12.2008.

Sul punto è dato rilevare che nel contratto di gestione patrimoniale (cfr. doc. 6 fasc. Banca), all'art. 16 (Durata del Contratto), è espressamente indicato che ciascuna delle parti (il cliente e la Società di Gestione) poteva recedere in qualsiasi momento "mediante comunicazione scritta" ed il recesso "comunicato alla Società di Gestione ... (avrebbe avuto)... efficacia dal momento in cui questa ne riceve(va) comunicazione; nel caso in cui il recesso ... (fosse stato) ... comunicato al collocatore, il recesso ... (sarebbe)... stato efficace nei confronti della Società di Gestione dal giorno in cui la stessa ne ... (veniva)... a conoscenza" (cfr. doc. 6 Banca); era inoltre indicato che la Società di Gestione, secondo le disposizioni contrattuali, avrebbe provveduto, "secondo le disposizioni dell'investitore a mettere a disposizione dello stesso ... non oltre il termine di 60 giorni, gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso" (cfr. art. 16, 3° paragrafo).

Orbene, come dichiarato dalla stessa attrice, il contratto di gestione patrimoniale fu fatto oggetto di liquidazione in data 4.12.2008, quindi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del recesso effettuata peraltro dall'attrice al collocatore e non direttamente alla Società di Gestione.

Non risulta dunque in alcun modo provata la responsabilità della Banca per il lamentato tardivo disinvestimento della gestione patrimoniale.

Sulla base di tutte le predette considerazioni consegue pertanto l'integrale rigetto delle domande proposte, in via principale e subordinata, nei confronti della Banca.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in difetto di notula, come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dalla vigente Tariffa, tenendo conto della natura e del valore della controversia (con riferimento alla somma domandata da parte attrice per l'individuazione dello scaglione di riferimento), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, compreso il rimborso forfetario delle spese generali di cui alla tariffa professionale, credito che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al professionista,

anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (cfr. Cass. n. 4209/2010, 23053/2009, 8238/2007, 146/2006, 20321/2005, 603/2003).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. [redacted] 2009, in contraddittorio tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte da [redacted] C [redacted] nei confronti di Unicredit B [redacted] di [redacted] S.p.A.;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in € 1.300,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III° sez. civile del Tribunale, in data 27.9.2011.


IL GIUDICE ESTENSORE

(Antonella Dell'Orfano)



IL PRESIDENTE

(Elena Raganelli)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 3 OTT. 2011

IL CANCELLIERE CI

Paola Cuttolo  
Y. Cuttolo